

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 58

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAMPA, BORGHI, BUZZI, FABBRI FRANCESCO, PATRINI, BERTÈ,  
TITOMANLIO VITTORIA, AGOSTA, ARMATO, LEONE RAFFAELE,  
SAVIO EMANUELA, MAROTTA VINCENZO, MATTARELLI GINO  
GAGLIARDI, DOSSETTI**

*Presentata il 29 maggio 1963*

### Stato giuridico e trattamento economico degli insegnanti non di ruolo della scuola elementare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo di presentare ha lo scopo di disciplinare organicamente le norme riguardanti i diritti e i doveri del personale non di ruolo della scuola elementare, così come è stato già disposto in favore del personale non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria con la legge 19 marzo 1955, n. 160.

Attualmente il rapporto d'impiego dell'insegnante non di ruolo della scuola elementare è regolato da alcune norme legislative e da varie disposizioni ministeriali, le quali non soddisfano pienamente alle necessarie garanzie di certezza giuridica e di funzionalità che sono, rispettivamente, un diritto del docente ed un'esigenza della scuola.

Infatti la mancanza di norme precise ed organiche dà luogo a controversie che spesso si traducono in un danno economico per il personale non di ruolo ed in un aggravamento di lavoro per i funzionari responsabili degli uffici, i quali devono fare ricorso a tutta la loro consumata esperienza per poter risolvere tenendo presente quanto disposto per altre categorie, le delicate situazioni che spesso vengono a crearsi.

La presente proposta, stabilendo nuove norme di stato giuridico e perfezionando quelle relative al trattamento economico mira non solo ad ovviare agli inconvenienti lamentati

ma anche ad assicurare, per un verso, all'Amministrazione ed al personale non di ruolo condizioni giuridiche più organiche e più certe per il reciproco riconoscimento dei diritti-doveri che il rapporto di impiego comporta; a garantire, per altro verso, alla scuola più sicure possibilità funzionali ed, infine, ad assicurare al Corpo docente una maggiore dignità, attraverso il miglioramento delle condizioni economiche e previdenziali.

Il titolo I riguarda l'assegnazione dei posti che possono essere coperti temporaneamente, la qualifica del personale non di ruolo, la durata della nomina ed alcune modalità per il conferimento dell'incarico o della supplenza.

Agli insegnanti non di ruolo viene affidato l'insegnamento nelle scuole elementari statali per posti che risultino privi di titolare all'inizio dell'anno scolastico o che si presume rimangano tali per tutta la durata dell'anno o per breve durata, sempre che alla copertura di tali posti non si possa provvedere con insegnanti del ruolo in soprannumero (articolo 1).

Secondo la durata della nomina gli insegnanti di cui sopra si distinguono in incaricati e supplenti.

La durata della nomina ad incaricato è prevista a tempo indeterminato, quella della nomina a supplenza è limitata a brevi periodi di assenza dell'insegnante titolare (articolo 2).

I motivi che suggeriscono l'introduzione nell'attuale sistema legislativo della nomina a tempo indeterminato per il conferimento dell'incarico, sono da ricercarsi nella necessità di garantire con un nuovo procedimento di scelta (precedenza a chi ha superato le prove richieste in un concorso magistrale) la continuità del servizio prestato in tale qualifica dall'insegnante non di ruolo, continuità che assicura, fra l'altro, un più regolare funzionamento della scuola. Infatti la vigente regolamentazione del conferimento degli incarichi, rimessa in gran parte alle annuali ordinanze ministeriali, comporta notevoli inconvenienti, tra i quali quello del ritardo della nomina, con la conseguente soluzione di continuità del servizio; diversi danni non indifferenti, anche di carattere economico; situazioni di malcontento delle famiglie per il ritardo dell'inizio effettivo delle lezioni e per i continui cambiamenti degli insegnanti, ecc.

La nomina ad incaricato è conferita dal provveditore agli studi, quella a supplente è disposta dal direttore didattico, secondo l'ordine della graduatoria formulata in sede di circolo didattico (articolo 3).

Al conferimento degli incarichi è preposta una commissione, i cui componenti sono nominati dal provveditore agli Studi. Tale commissione compila una graduatoria, nella quale sono iscritti dapprima gli approvati in concorsi magistrali a posti di ruolo normale o soprannumerario e quindi i non approvati (articoli 4, 5, 6, 7 e 8).

Con l'articolo 10 si vuole invece che la nomina a tempo indeterminato non pregiudichi l'osservanza di alcune norme di stato giuridico del personale di ruolo. Infatti gli effetti della nomina stessa ad incaricato cessano quando il posto è conferito, per diritto di nomina o di trasferimento, ad insegnanti di ruolo, sempreché non sia possibile assegnare l'insegnante incaricato ad altro posto disponibile nella stessa scuola od in altra scuola della stessa provincia.

\* \* \*

Il titolo II prevede una più adeguata disciplina giuridica di alcuni interessi legittimi, già riconosciuti agli insegnanti non di ruolo, quali i congedi.

Infatti in materia si propone un notevole miglioramento rispetto alle disposizioni vigenti. Gli insegnanti incaricati, nel primo anno di servizio godono di un congedo retribuito della durata di 10 giorni per motivi di famiglia e di 20 giorni per motivi di salute. La

durata di tali congedi, retribuiti, è elevata rispettivamente a 15 e a 30 giorni per coloro che si trovano nel secondo anno di insegnamento o nei successivi.

Agli insegnanti supplenti è concesso invece un congedo retribuito di 10 giorni per motivi di famiglia e di 15 giorni per motivi di salute, alla condizione che si trovino in servizio da almeno tre mesi. Nulla è innovato per quanto concerne la concessione di congedi particolari e la conservazione del posto (articoli 13, 14, 15 e 16).

\* \* \*

Il titolo III riguarda il trattamento economico ed il riconoscimento di alcuni diritti minori.

Il trattamento economico che compete all'insegnante incaricato è quello corrispondente al coefficiente iniziale della carriera del personale di ruolo. Sono previsti inoltre aumenti biennali in un numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento sulla retribuzione iniziale (articoli 17 e 18). Per il riconoscimento del servizio utile ai fini degli scatti biennali si è fissata la decorrenza 1° ottobre 1931.

All'insegnante supplente spetta lo stesso trattamento di cui sopra, sempreché i servizi di supplenza prestati nel corso dell'intero anno scolastico abbiano una durata complessiva non inferiore a cinque mesi (articolo 19).

L'insegnante incaricato o supplente ha diritto a fruire inoltre della concessione ferriaria durante il periodo in cui è in attività di servizio (articolo 20).

\* \* \*

Gli articoli che fanno parte del titolo IV stabiliscono il diritto degli insegnanti non di ruolo al trattamento di quiescenza.

Agli insegnanti incaricati infatti compete un trattamento di quiescenza nei casi e nelle condizioni previste per gli insegnanti di ruolo. A coloro che non abbiano diritto al trattamento di quiescenza, viene corrisposta una indennità di licenziamento commisurata ad una mensilità dello stipendio percepito per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a 6 mesi. Le ritenute per il trattamento di quiescenza e di previdenza sono pari a quelle stabilite per il personale di ruolo (articoli 21, 22, 23 e 24).

Norme transitorie. — L'introduzione di un nuovo criterio di scelta del personale non di ruolo, basato essenzialmente sulla valorizzazione dei risultati conseguiti nei concorsi, non può non comportare come immediata conseguenza l'approvazione di norme transitorie che

soddisfino alcune particolari situazioni, del tutto degne di considerazione, in cui sono venuti a trovarsi certi gruppi di insegnanti non di ruolo. Pur essendo stati regolarmente banditi concorsi dal 1947 in poi, non si è potuto evitare, infatti, o per insufficienza dell'aliquota dei posti fissati dalla legge 27 novembre 1954, n. 1170 (istitutiva del ruolo in soprannumero) o per altri motivi, il formarsi di gruppi di insegnanti non di ruolo in possesso di requisiti diversi (approvazione nelle prove di concorso, limiti di età superati e conseguente impossibilità di partecipare ai concorsi, posizione degli insegnanti ex combattenti ed assimilati). Sul piano dell'equità e dell'umanità — oltretutto nell'interesse della Scuola che potrà in tale modo contare sulla notevole esperienza e sulla provata dedizione di insegnanti la cui attività è stata più volte qualitativamente valutata dall'Autorità scolastica competente — non è possibile introdurre un nuovo sistema di conferimento dell'incarico senza offrire contemporaneamente a tali gruppi un'ulteriore possibilità di ottenere in un concorso loro riservato, se non l'immissione in ruolo, almeno il conseguimento di quel titolo — l'approvazione — che secondo la presente proposta di legge risulta determinante per ottenere un incarico o una supplenza nelle scuole elementari.

L'articolo 28 pertanto autorizza il Ministro della pubblica istruzione a bandire *un concorso per soli titoli* riservato agli insegnanti non di ruolo che in precedenti concorsi abbiano ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 105-175 ed un *concorso per titoli ed esami* riservato agli insegnanti non di ruolo che abbiano superato le prove di esame in ciascuna prova e che abbiano prestato almeno 2 anni di servizio nell'ultimo decennio, nonché agli insegnati non di ruolo che abbiano prestato servizio per non meno di 5 anni.

L'articolo 29 indica il contingente dei posti da mettere a concorso che è pari al 30 per cento di quelli che risulteranno vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

L'articolo 30 fissa il tipo di esame per il concorso per titoli ed esami; lo stesso consisterà in una prova orale di cultura ed in una « lezione ».

L'articolo 31 prevede, che gli insegnanti che avranno conseguito nei citati concorsi un

punteggio complessivo non inferiore a 105-175, siano iscritti in un'unica graduatoria, valida fino ad esaurimento.

L'articolo 32 infine stabilisce che le disposizioni degli articoli compresi nel titolo I della presente proposta entreranno in vigore soltanto dopo l'espletamento dei concorsi.

Gli oneri derivanti dalla applicazione delle norme previste dalla presente legge sono già considerati nella spesa ordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Infatti la copertura è assicurata:

per l'articolo 17 dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 558, e successive modificazioni;

per l'articolo 18 dagli articoli 7, 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831;

per l'articolo 19 dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 558 (vedere anche circolari ministeriali del 15 giugno 1954, n. 2222/50 e del 14 agosto 1956, n. 3990);

per l'articolo 21 dai commi 1° e 8° dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e dal 5° comma dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1958, n. 46 e dall'articolo 2 della legge 13 giugno 1952, n. 690 (vedere anche circolari ministeriali del 27 ottobre 1961, n. 3910/64);

per l'articolo 22 dai commi 6° e 7° dell'articolo 8 e dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831;

per l'articolo 23 dal 5° comma dell'articolo 8 e dall'articolo 10 della citata legge n. 831.

Pertanto la spesa prevista dalla presente proposta di legge è contenuta totalmente nei limiti degli stanziamenti esistenti nel bilancio per lo stesso titolo.

Ne consegue che per le indicazioni della copertura è sufficiente far riferimento ai capitoli nn. 31, 32, 49, 50, 51, 75, 323, 324 iscritti sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 (articolo 34).

La breve illustrazione della presente proposta di legge e dei particolari motivi di ordine giuridico, sociale e morale che ne sono a fondamento, dovrebbero essere sufficienti a sottolinearne gli aspetti positivi e la particolare urgenza.

Anche per questo vogliamo nutrire la più viva fiducia che gli onorevoli colleghi ne favoriranno una sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### ART. 1.

*(Posti da conferire con incarico).*

L'insegnamento nella scuola elementare per i posti che siano comunque vacanti per tutta la durata dell'anno scolastico o per breve durata è affidato agli insegnanti elementari non di ruolo, sempre che alla loro copertura temporanea non si possa provvedere con insegnanti del ruolo in soprannumero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

#### ART. 2.

*(Qualifica e durata della nomina).*

Gli insegnanti non di ruolo nominati per coprire i posti di cui al precedente articolo si distinguono, secondo la durata della nomina, in insegnanti incaricati ed insegnanti supplenti.

L'incarico è conferito a tempo indeterminato; la supplenza ha durata limitata a brevi periodi dell'anno scolastico.

L'insegnante non di ruolo può presentare domanda per il conferimento dell'incarico in una sola provincia.

Per le supplenze l'insegnante può indicare, qualunque sia il Comune ove risiede, uno o più circoli, fino ad un massimo di tre.

Nel caso che un comune abbia non meno di 3 circoli l'insegnante deve indicare quelli compresi nello stesso comune.

Il Ministro della pubblica istruzione fissa mediante ordinanza, i termini e le modalità per la presentazione delle domande.

#### ART. 3.

*(Autorità preposte al conferimento degli incarichi e delle supplenze).*

Gli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato sono conferiti, non oltre il 1° febbraio, dal provveditore agli studi in base a graduatorie provinciali per i posti che risultino comunque vacanti fino al termine dell'anno scolastico.

Le graduatorie provinciali e le nomine disposte dal provveditore agli studi vengono pubblicate all'albo del Provveditorato.

Le nomine a supplente sono conferite dal direttore didattico osservando l'ordine di graduatoria del circolo. Le graduatorie di circolo e le nomine a supplente sono pubblicate all'albo della direzione didattica.

La nomina a supplente può essere revocata in qualsiasi momento, anche in relazione al caso in cui si renda disponibile un insegnante del ruolo in soprannumero, il quale, all'atto del conferimento della supplenza, prestava servizio nell'ambito dello stesso circolo.

Nel conferire le nomine il provveditore agli studi e il direttore didattico osservano le precedenzae previste dalle norme in vigore per le ammissioni in posti non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

#### ART. 4.

*(Compilazione delle graduatorie).*

La graduatoria provinciale è compilata iscrivendo gli aspiranti nel seguente ordine:

*a)* insegnanti che hanno ottenuto nelle prove di esame, in un concorso magistrale a posti di ruolo normale o del ruolo in soprannumero, una votazione in ciascuna prova non inferiore a sei decimi;

*b)* insegnanti in possesso della sola abilitazione.

L'iscrizione degli insegnanti di cui alla lettera *a)* è disposta in base al punteggio complessivo derivante dalla somma del miglior risultato conseguito nelle prove d'esame in un concorso magistrale e dalla votazione dei titoli presentati; quella degli insegnanti di cui alla lettera *b)*, secondo il punteggio assegnato in base alla valutazione dei titoli.

Il servizio prestato per non meno di 5 mesi è considerato come un anno intero agli effetti della qualifica e della valutazione dell'anno scolastico.

Per la valutazione dei titoli è assegnabile un massimo di 50 punti. Le modalità di ripartizione sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.

Le graduatorie di circolo sono compilate dal direttore didattico osservando l'ordine di cui alle lettere *a)* e *b)* e tenendo conto del punteggio conseguito nella graduatoria provinciale.

Nelle graduatorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del 1° comma del presente articolo si osserva, in caso di parità di punteggio, l'ordine di preferenza previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957. n. 3.

ART. 5.

*(Esclusione dalle graduatorie).*

Non possono essere inclusi nelle graduatorie, provinciali e di circolo:

a) coloro che, all'inizio dell'anno scolastico per il quale chiedono l'incarico o la supplenza, abbiano un'età inferiore agli anni diciotto e superiore agli anni sessantacinque;

b) coloro che difettino di taluno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso magistrale;

c) coloro che risiedono in provincia diversa da quella nella quale presentano la domanda d'incarico o di supplenza;

d) coloro che, nell'ultimo biennio, abbiano dato cattiva prova didattica e disciplinare.

L'esclusione dalle graduatorie è adottata con provvedimento motivato dalla Commissione di cui al successivo articolo 6 ed è comunicata all'interessato dal provveditore agli Studi.

ART. 6.

*(Composizione della Commissione preposta al conferimento degli incarichi).*

La graduatoria provinciale è compilata da un'apposita commissione, di cui fanno parte il provveditore agli Studi, che la presiede, o un vice-provveditore in sua sostituzione, un ispettore scolastico, un direttore didattico e due insegnanti di ruolo.

I membri della Commissione sono nominati dal provveditore agli studi. La nomina del direttore didattico e degli insegnanti viene disposta su proposta delle organizzazioni sindacali che hanno rappresentanza in seno al Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

La Commissione può essere integrata con altri commissari ai sensi della legge 31 gennaio 1953, n. 41.

In caso di rinuncia o di trasferimento dei componenti la Commissione o di sopravvenute incompatibilità, il provveditore agli studi procede con le medesime modalità di cui ai precedenti commi all'integrazione della stessa.

La Commissione dura in carica tre anni.

Tutti i commissari devono aver residenza nel comune capoluogo di provincia.

Non possono far parte della Commissione coloro che siano coniugi, parenti e affini, fino al quarto grado, di maestri che abbiano presentato domanda di incarico o supplenza.

## ART. 7.

*(Compiti della Commissione).*

Alla Commissione di cui al precedente articolo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esame dei titoli, attribuzione a ciascun aspirante dei punti spettantigli e riconoscimento di eventuali titoli al diritto di precedenza e di preferenza;

b) esame delle osservazioni scritte in carta libera fatte dall'aspirante nel caso che la scheda allegata alla domanda sia stata sfavorevolmente modificata;

c) compilazione della graduatoria secondo i criteri di cui all'articolo 4;

d) decisioni sulle opposizioni avverso la graduatoria provinciale.

## ART. 8.

*(Aggiornamento delle graduatorie).*

Le graduatorie provinciali e di circolo sono modificate ogni anno o per la presentazione di nuovi titoli da parte degli iscritti o per la presentazione di domande da parte di nuovi aspiranti.

Qualora nel proprio circolo la graduatoria degli aspiranti si sia esaurita, il direttore s'avvale della graduatoria di un circolo viciniore, in cui si trovano gli aspiranti in attesa della nomina e sempre nell'ordine determinato dalla graduatoria medesima. In mancanza, il direttore nomina insegnanti abilitati non iscritti nella graduatoria.

Delle nomine disposte a norma del precedente comma, il direttore dà immediata comunicazione al provveditore agli studi e all'ispettore scolastico e ne dispone la pubblicazione all'albo della direzione didattica.

## ART. 9.

*(Assegnazione dei posti).*

Nel conferimento degli incarichi e delle supplenze ai posti maschili sono assegnati i maestri, ai posti femminili le maestre, ai posti misti gli uni e le altre.

## ART. 10.

*(Decadenza della nomina).*

Gli effetti giuridici della nomina cessano nei seguenti casi:

a) rinunzia, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento o per sanzioni disciplinari;

b) conferimento del posto occupato dall'insegnante non di ruolo ad un insegnante di ruolo per diritti di nomina o di trasferimento;

c) modifica delle graduatorie per aggiornamento;

Il licenziamento nei casi di cui alle lettere b) e c) è disposto dal provveditore agli studi in ordine inverso a quello seguito nella nomina, sempreché non sia possibile assegnare l'insegnante incaricato ad altro posto disponibile nella stessa scuola o in altra scuola della stessa provincia.

ART. 11.

*(Ricorso e definitività dei provvedimenti in materia di incarichi e supplenze).*

Avverso la graduatoria provinciale è ammessa, entro il termine di 15 giorni, l'opposizione alla Commissione di cui al precedente articolo 6 che decide in via definitiva.

Avverso i provvedimenti concernenti la esclusione dalla graduatoria provinciale per motivi didattici e disciplinari, nonché la dispensa dal servizio per scarso rendimento e il licenziamento per motivi disciplinari è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, nel termine di giorni trenta.

Salvo quanto previsto nei precedenti commi ogni altro provvedimento in materia d'incarichi d'insegnamento nelle scuole elementari ha carattere definitivo.

Avverso i provvedimenti adottati dal direttore didattico in materia di supplenze nelle scuole elementari è ammesso ricorso all'ispettore scolastico, nel termine di giorni quindici; le decisioni dell'ispettore scolastico hanno carattere definitivo.

ART. 12.

*(Scuole speciali).*

Il Ministro per la pubblica istruzione, mediante ordinanza, fissa le modalità per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole speciali, in quelle delle zone allottate e nelle scuole carcerarie.

TITOLO II

ART. 13.

*(Congedi per insegnanti incaricati).*

Agli insegnanti incaricati può essere concesso nel primo anno di servizio di insegnamento un congedo retribuito, della durata di 10 giorni, per motivi di famiglia e di 20 giorni per motivi di salute.



Agli insegnanti incaricati che si trovano nel secondo anno di insegnamento o nei successivi può essere concesso un congedo retribuito, della durata di 15 giorni, per motivi di famiglia e di 30 giorni per motivi di salute.

L'assenza dalla scuola per malattia deve essere comunicata immediatamente al direttore ed è considerata come periodo di congedo; se essa si prolunga per oltre 3 giorni l'insegnante è tenuto ad esibire un certificato medico.

ART. 14.

*(Congedi per supplenti).*

Agli insegnanti supplenti può essere concesso un congedo retribuito della durata massima di 10 giorni per motivi di famiglia e di 15 giorni per motivi di salute, sempreché si trovino in servizio da almeno 3 mesi e sia stata loro conferita una supplenza, di durata superiore ai 3 mesi.

ART. 15.

*(Autorità che dispone i congedi).*

I congedi per motivi di famiglia e di salute sono disposti dal direttore didattico che ne dà notizia all'Ispettore della circoscrizione e al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi o l'ispettore può disporre l'accertamento mediante visite fiscali.

ART. 16.

*(Durata e validità del congedo).*

La durata del congedo viene calcolata dal giorno in cui l'insegnante resta assente fino al giorno precedente a quello in cui l'insegnante riprende servizio, includendovi anche gli eventuali giorni di vacanze.

Gli insegnanti incaricati o supplenti, che non riprendono servizio dopo aver raggiunto il termine massimo della durata prevista dai precedenti articoli, vengono dichiarati dimissionari d'ufficio.

I periodi di congedo, a qualsiasi titolo concessi e retribuiti, sono considerati a tutti gli effetti, come servizi d'insegnamento.

Nulla è innovato per quanto si riferisce alla concessione di congedi particolari e alla conservazione del posto previsti dalle vigenti disposizioni.

## TITOLO III

## ART. 17.

*(Trattamento economico degli insegnanti incaricati).*

Agli insegnanti incaricati delle scuole elementari dello Stato spetta uno stipendio annuo lordo corrispondente al coefficiente iniziale attribuito all'insegnante con qualifica di straordinario, ripartito in dodicesimi; spettano altresì tutti gli altri assegni o indennità previsti dalle norme vigenti.

La retribuzione e gli assegni sono corrisposti a decorrere dal giorno in cui detti insegnanti assumono effettivo servizio.

In caso di rientro del titolare dopo le operazioni di scrutinio e di esame della sessione estiva o nel caso di occupazione del posto da parte di altri insegnanti per diritto di nomina o di trasferimento, la retribuzione ha luogo fino al termine dell'anno scolastico compresa la sessione autunnale.

## ART. 18.

*(Scatti biennali).*

Gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di insegnamento.

Gli aumenti periodici decorrono dal giorno successivo al compimento del biennio di servizio.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi è utile l'insegnamento impartito a decorrere dal 1° ottobre 1961.

## ART. 19.

*(Trattamento economico degli insegnanti supplenti).*

Agli insegnanti supplenti spetta uno stipendio annuo lordo corrispondente al coefficiente iniziale attribuito all'insegnante con qualifica di straordinario, ripartito in dodicesimi; spettano altresì tutti gli altri assegni o indennità previsti dalle norme vigenti.

La retribuzione e gli assegni di cui sopra sono corrisposti per il periodo di servizio prestato.

L'insegnante non di ruolo che abbia prestato servizio come supplente per una durata complessiva di 5 mesi ed abbia espletato le operazioni di scrutinio e di esami della sessione estiva, ha diritto al pagamento dello sti-

pendio e delle altre competenze fino al termine dell'anno scolastico.

L'insegnante non di ruolo che abbia prestato servizio come supplente per meno di 5 mesi e partecipa alle operazioni di scrutinio e di esami della sessione estiva o autunnale ha diritto di percepire per il mese durante il quale si svolgono le operazioni di scrutini o di esami l'intero trattamento economico.

ART. 20.

*(Concessione ferroviaria).*

Ogni insegnante incaricato o supplente ha diritto a fruire della concessione ferroviaria durante il periodo in cui è in attività di servizio.

Le modalità della concessione verranno stabilite dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti.

TITOLO IV

ART. 21.

*(Trattamento di quiescenza).*

Agli insegnanti incaricati o supplenti è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza nei casi e alle condizioni previste per gli impiegati civili dello Stato.

Ha ugualmente diritto al trattamento di quiescenza l'insegnante incaricato o supplente che non abbia raggiunto i 65 anni di età e che venga dispensato per motivi a lui non imputabili o non sia più in grado di insegnare per inabilità fisica, sempreché abbia prestato servizio per non meno di 15 anni.

Ai fini del trattamento di quiescenza si considerano utili tutti i servizi prestati qualora gli stessi siano riscattati.

Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli insegnanti di ruolo.

Ai fini del trattamento di previdenza si considerano utili soltanto i servizi prestati in qualità di incaricato dal 1° ottobre 1961.

Nulla è innovato per quanto concerne il riconoscimento del servizio prestato prima dell'entrata in vigore della presente legge, dal personale incaricato o supplente della scuola elementare iscritto al monte pensioni anteriormente al 1° ottobre 1942.

I decreti di collocamento in quiescenza degli insegnanti elementari non di ruolo sono emessi dal provveditore agli studi.

Il personale insegnante di cui al primo comma è assoggettato, dal 1° ottobre 1961, alle

ritenute in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato; dalla stessa data cessa per il personale medesimo la iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo computabile ai fini del trattamento di quiescenza l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Il personale di cui al presente articolo ha diritto di opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 22.

L'insegnante incaricato o supplente collocato in pensione ai sensi del precedente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile perde il godimento della pensione. Qualora la pensione sia più favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da assorbirsi nei successivi aumenti di stipendio. All'insegnante incaricato o supplente riassunto in servizio statale, al quale già in precedenza sia stata liquidata l'indennità per una volta tanto in luogo di pensione, si applica l'articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

All'insegnante di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio è liquidato un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non può essere inferiore a quello precedentemente goduto.

#### ART. 23.

All'insegnante incaricato o supplente che non abbia più diritto alla nomina per raggiunti limiti di età e che non abbia diritto al trattamento di quiescenza, viene corrisposta una indennità di licenziamento commisurata ad una mensilità dell'ultimo stipendio percepito e per ciascun anno di servizio o frazione di esso superiore a 6 mesi.

Nel caso di decesso l'indennità è corrisposta al coniuge, ai figli minorenni e ai genitori a carico.

#### ART. 24.

Il trattamento di quiescenza e di previdenza o l'indennità di licenziamento di cui ai precedenti articoli è liquidata a domanda dell'interessato.

## ART. 25.

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche agli insegnanti non di ruolo delle scuole popolari, reggimentali ed assimilati.

## TITOLO V.

## ART. 26.

(Iscrizione E.N.A.M.)

Gli insegnanti non di ruolo, con incarico a tempo indeterminato sono iscritti d'ufficio all'Ente nazionale assistenza magistrale (E.N.A.M.) e sottoposti alla ritenuta di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, e successive modificazioni.

Il diritto alle prestazioni dell'Ente si acquista dopo almeno 12 mesi di versamento di contributo, anche se non continuativi.

## TITOLO VI

## ART. 27.

(Rinvio).

Per quanto non previsto dalla presente legge, ed in quanto applicabili, si fa riferimento alle norme di stato giuridico del personale insegnante di ruolo.

## NORME TRANSITORIE

## ART. 28.

Nella prima attuazione della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione autorizza il Provveditore agli studi a bandire nei modi e nei termini previsti dalle norme in vigore i seguenti concorsi:

1°) concorso speciale per titoli riservato, indipendentemente dai limiti di età, agli insegnanti non di ruolo che nei precedenti concorsi, indetti dal Provveditorato agli studi o dall'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana, abbiano ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 105/175;

2°) concorso speciale per titoli ed esami riservato, indipendentemente dai limiti di età, agli insegnanti non di ruolo che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano superato le prove di esame con non meno di 6/10 in ciascuna prova in precedenti concorsi, indetti dal Provveditorato

agli studi o dall'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana ed abbiano almeno 2 anni di servizio prestato nell'ultimo decennio nelle scuole elementari statali, parificate, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a « buono »;

b) abbiano prestato servizio nelle scuole elementari statali, parificate, sussidiate o sussidiarie, per non meno di 5 anni, con qualifica non inferiore a « buono ».

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati il servizio di cui alla lettera b) è ridotto a 2 anni.

**ART. 29.**

Il contingente dei posti da mettere a concorso per ciascun tipo di concorso speciale è pari al 30 per cento di quelli che risulteranno vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora i posti da conferire mediante il concorso speciale per titoli di cui al n. 1 del precedente articolo non siano coperti, i posti rimasti disponibili saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante il concorso per titoli ed esami di cui al n. 2, e viceversa.

**ART. 30.**

Gli esami del concorso speciale di cui al n. 2 dell'articolo 28 consistono in una prova orale di cultura ed in una lezione.

La prova orale di cultura deve servire a verificare il grado di preparazione professionale dell'insegnante, mediante l'accertamento della conoscenza dei più importanti indirizzi pedagogici e didattici relativi all'insegnamento nelle scuole elementari.

La lezione che il candidato deve svolgere oralmente dinanzi alla Commissione consiste nell'impostazione didattica di un argomento scelto nel quadro dei programmi scolastici vigenti.

L'argomento della lezione è sorteggiato due ore prima dello svolgimento della stessa.

**ART. 31.**

Gli insegnanti che nei concorsi speciali previsti dalla presente legge hanno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 105/175 e una media di 7/10 nelle prove di esame, con non meno di 6/10 in ciascuna prova, sono iscritti in un'unica graduatoria, valida fino ad esaurimento secondo il punteggio compless-

sivo conseguito e nominati all'inizio di ogni anno scolastico, per i due quinti dei posti risultanti disponibili.

ART. 32.

Le disposizioni di cui agli articoli del titolo I entreranno in vigore dopo l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 28.

ART. 33.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

ART. 34.

*(Copertura).*

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti normali previsti dai capitoli 31, 32, 49, 50, 51, 75, 323, 324, iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e da quelli corrispondenti nei successivi esercizi finanziari.